

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA – Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 887/84 – **Ordinanza n. 36 dell' 11/06/2009.**

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTO il D.P.C.M. del 22.4.1994 e, da ultimo, il D.P.C.M. del 5.2.2005, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio disposta con legge 559/1993, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell'intera Area Flegrea, ha nominato il Presidente della Regione Campania, Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio ex lege 887/84;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGED, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione Generale per la qualità della vita, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18°, della legge 887/84;

ATTESO che, al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione del programma e garantire che il programma medesimo venga portato a compimento, con gli articoli nn. 8 e 9 del citato Accordo, si è preso atto della cessazione al 31 dicembre della gestione liquidatoria di cui al sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.4.1994 e del trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti all'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico alla Gestione ex art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTA la propria ordinanza n° 31 del 30/03/89 con la quale sono state dettate le procedure relative all'acquisizione delle aree necessarie ai lavori previsti nel Piano Intermodale ex lege 887/84;

VISTO il DPR 8.06.2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

ATTESO che il Comitato Tecnico Amministrativo, Organo consultivo del Presidente Commissario ex lege 887/84, ha consigliato di uniformarsi alla normativa ordinaria ogni qualvolta non sussistono esigenze di snellezze procedurali meglio appagabili con l'applicazione delle disposizioni derogatorie ex ordinanza n. 31/89;

RITENUTO, alla luce di quanto consigliato dal C.T.A., di dover provvedere alla rettifica e abrogazione dei punti previsti dalla succitata ordinanza n. 31/89, che, alla luce delle problematiche applicative, risulta utile adeguare alla normativa ordinaria vigente;

SENTITO il C.T.A. nella seduta del 9.12.2008;

AVVALENDOSI dei poteri conferiti con l'art. 11 comma 18 della legge 887/84;



ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai Settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'opposizione della sigla al presente provvedimento.

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente riportate:

- 1) Le indennità da corrispondere per l'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere ex lege 887/84, saranno calcolate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 e ss. Del T.U. DPR 327/2001.
Di conseguenza, sono abrogati i punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'ordinanza 30.3.1989 n. 31;
- 2) E' abrogato il primo capoverso del punto 3.8 della citata ordinanza, laddove consente agli espropriati oppositori di ottenere lo svincolo dell'indennità definita in sede amministrativa, depositata e contestata giudizialmente, solo a fronte della rinuncia all'opposizione della stima;
- 3) La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ne sarà dato avviso sui quotidiani IL MATTINO e LA REPUBBLICA.

Il Responsabile della Struttura curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli 11 giugno 2009

Bassolino